

STATUTO

MOBILIARE E IMMOBILIARE AGRICOLA COMMERCIALE M.I.A.C. SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: PARMA PR VIA TREVES 2

Codice fiscale: 00305750341

Numero Rea: PR - 65412

Parte 1 - Protocollo del 05-06-1995 - Statuto completo da pag 2 a 11
Parte 2 - Protocollo del 17-01-2002 - Modifica da pag 12 a 13

3494
Pag. 2 di 13

MOBILIARE E IMMOBILIARE AGRICOLA COMMERCIALE M.I.A.C. Società

1

a responsabilità limitata

STATUTO


Denominazione- Sede- Scopo

Allegato "A"
Repertorio N. 32.655
Raccolta N. 13943

Art.1)- E' costituita una società a responsabilità limitata

sotto la denominazione:

"MOBILIARE E IMMOBILIARE AGRICOLA COMMERCIALE -M.I.A.C.-So-
cietà a responsabilità limitata".



Art.2.)-La sede della società è in Parma.

L'assemblea ha la facoltà di trasferire la sede e gli uffici
della società e di istituire eventualmente sedi secondarie, a-
genzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società
è la sede sociale.

Art.3)- La società ha per scopo sociale:

-la costruzione e la compravendita in proprio e per conto di
terzi di immobili fabbricati e terreni nonché la concessione
in locazione od a qualsivoglia altro titolo dei medesimi an-
che ad organismi associazioni, circoli e società aventi scopi
culturali, ricreativi, politici, sindacali e sportivi, la con-
duzione diretta dei medesimi e delle attività in essi eserci-
tate. l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricrea-
tive e sportive in genere.

L'assunzione di incarichi pubblicitari, la loro gestione e
realizzazione sia diretta che indiretta; il commercio ed il

noleggio, ivi compresa la locazione finanziaria, di attrezzature mobiliari ed immobiliari inerenti il campo del divertimento, della ricreazione e delle manifestazioni fieristiche e di massa, l'eventuale realizzazione e gestione diretta ed indiretta di tali manifestazioni fieristiche e di massa; la realizzazione sia diretta che indiretta, di studi economici, storico-sociali ed indagini di mercato per proprio conto o per incarico di terzi; la gestione di agenzie di stampa e l'attività editoriale inerente a giornali e riviste, quotidiani o periodici, la stampa di libri e cataloghi, nel rispetto delle norme di legge in materia.

L'assunzione di agenzie assicurative, le partecipazioni in società o enti svolgenti attività di agenzia assicurativa.

Potrà inoltre assumere incarichi di agenzia e rappresentanza ed altri incarichi di intermediazione con o senza deposito, per conto di altre ditte ed inerenti l'oggetto sociale.

La società potrà inoltre organizzare e gestire in proprio o per conto altrui servizi di natura tecnica a favore di imprese associazioni, enti pubblici e privati.

Art.4)- la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; essa potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società e ditte aventi scopi affini ed analoghi e potrà concedere fidejussioni anche a favore di terzi.



-----CAPITALE-----

3

Art. 5)- Il capitale sociale è fissato in L. 30.000.000 (lire trentamiloni) suddiviso in quote di L.1.000 (lire mille) o multiple di L.1.000 (lire mille).

In caso di aumento del capitale sociale, ai soci è riservato l'esercizio del diritto di opzione in proporzione all'ammontare delle rispettive quote alla data della deliberazione di aumento. Il diritto di opzione non esercitato da alcuno dei soci si consolida -nella proporzione suddetta- in quei soci che intendono esercitare tale diritto.

Art.6)- Le quote di capitale sociale sono trasferibili per atto tra vivi; ai soci è riservato il diritto di prelazione nella acquisizione delle quote e della parte di quote eventualmente cedute dai soci.

-----DURATA-----

Art.7)- La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

-----Assemblea-----

Art.8)- L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.---

In caso di particolari esigenze, l'Assemblea può essere convo-

cata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.---

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Con-

siglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo riter-

ranno opportuno ed in tutti i casi previsti dalla legge.---

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie possono essere

convocate anche fuori dalla sede sociale.---

Art.9)- Le convocazioni delle assemblee sono fatte dal Consi-

glio di Amministrazione o dall'amministratore Unico con let-

tera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima

dell'adunanza ai sensi dell'art.2484 Codice Civile.---

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come

sopra, qualora siano presenti, oltre all'intero Consiglio di

Amministrazione o all'Amministratore Unico, tutti i soci rap-

presentanti l'intero capitale e tutti i componenti del Colle-

gio Sindacale.---

Art.10)- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico della So-

cietà, ed in caso di sua assenza od impedimento dalla persona


designata dai soci intervenuti.---

Art.11)- Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire

della sua quota sociale. Sono ammessi all'assemblea i soci i-

scritti nell'apposito libro almeno cinque giorni prima di

quello stabilito per la adunanza.---



Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona che non sia amministratore o dipendente della società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire anche per delega.



Art.12)- L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art.13)- Il Presidente dell'assemblea eleggerà un Segretario, anche non socio, per la redazione del relativo verbale e, nei casi di legge, un Notaio.

Art.14)- Si procederà per scrutinio segreto nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci, salvo che l'assemblea intenda adottare diversa procedura.

-----AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'-----

Art.15)- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un amministratore unico, scelti anche all'in-

fuori dei soci.

La nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico spetta all'assemblea.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Art.16)-Ai membri del Consiglio di Amministrazione, All'Amministratore Unico, salvo diversa disposizione dell'assemblea, non spetta alcun compenso.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nonché di rinunciare a giudizi, concludere transazioni, deferire questioni ad arbitri anche amichevoli compositori, nominare avvocati, procuratori e periti.


Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad esclusione del potere di:

-acquistare, permutare,alienare beni immobili;

-erigere nuove costruzioni,sopraelevazioni,demolizioni;

-conferire beni immobili e diritti immobiliari;

-contrarre mutui.



Sono inoltre esclusi quei poteri che la legge ed il presente

statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.-----

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico pos-

sono a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

nominare e revocare institori, procuratori ed incaricati del-
la società;-----

assumere, oppure rinunciare o cedere concessioni, rappresen-

tanze, partecipazioni o cointeressenze in altre società od

imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso

allo scopo sociale;-----

promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in

ogni grado di giurisdizione;-----

compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito

Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro

ufficio pubblico e privato, con facoltà di esigere interessi

e somme a qualsiasi titolo, ritirare valori e depositi, pre-

levare somme da conti correnti postali e bancari, anche allo

scoperto, assumere obbligazioni cambiarie, compiere ogni al-

tra operazione di finanziamento (anche non bancaria) passiva,

consentire vincoli e svincoli, rilasciare quietanza e quan-

t'altro.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

Art.17)- Il Collegio Sindacale è composto di tre membri ef-

fettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a sensi di

legge. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleg-

gibili.


L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

BILANCIO ED UTILI

Art.18)- Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, provvederanno alla formazione del bilancio sociale con il conto economico e quant'altro disposto dalle vigenti norme del codice civile.

Art.19)- Sugli utili netti risultanti dal bilancio, viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.



Il residuo viene ripartito come segue:
-il cinque per cento (5%) alla Riserva straordinaria per miglioramento impianti.

Il residuo sarà ripartito fra i soci salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I dividendi non esatti andranno prescritti a favore del Fondo di Riserva, dopo cinque anni dal giorni in cui divennero esigibili.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.20)- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi

causa allo scioglimento della società. l'assemblea delibererà nei modi di legge e con la maggioranza indicata nel presente statuto, sulle modalità della liquidazione, determinando il numero, i poteri e le retribuzioni dei liquidatori e provvederà alla loro nomina scegliendoli anche fra i non soci.-----

-----CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Art.21)-- Qualunque controversia sorgesse fra i soci (compresi i loro eredi) oppure fra i soci (o i loro eredi) e la società, nonché fra la società e il Consiglio d Amministrazione o l'Amministratore Unico, sia esso socio o meno, anche durante il periodo di liquidazione, in dipendenza della interpretazione od esecuzione del presente statuto o delle deliberazioni dell'assemblea regolarmente adottate e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori che giudicheranno inappellabilmente seguendo i principi dell'equità e senza formalità di procedura.-----

Allo scopo di costituire il collegio arbitrale sarà nominato un arbitro da ciascun contendente, suoi eredi od aventi causa; i due arbitri così nominati nomineranno di comune accordo un terzo arbitro che fungerà da Presidente.-----

In caso di mancato accordo esso verrà nominato su richiesta di una delle parti o di uno degli arbitri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Parma. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile formare il Collegio Arbitrale,

su richiesta anche di una sola parte vi provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Parma che nominerà altresì il Presidente del Collegio.

-----RINVIO ALLA LEGGE-----

Art.22)- Per quanto non è previsto nel presente statuto è fatto richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

F.to Gianfranco Carra


F.to Stefano Lavagetto Notaio

È copia conforme all'originale nei miei atti,
munito delle prescritte firme, composta di
due fogli, che si rilascia. **A. RICHIESTA DELLA SOCIETÀ**
PARMA L. 4 LUGLIO 1995



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
N. 2238/95
Firma originale
Tribunale di Parma, sez. II
Visto, registrato e annotato nella cancelleria del
al



le modalità con cui verrebbe eseguita tale conversione sono le seguenti:

- dividendo l'importo di lire 1.000 (mille), importo minimo della quota, per l'importo di un Euro pari a lire 1.936,27, risulta una cifra pari a 0,51645689908 euro;
- secondo le regole di arrotondamento previste dal regolamento comunitario C.E. n.1103/97 del 17/6/97, tale importo deve essere arrotondato per difetto 0,51 euro in quanto secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese, la Società non dispone di riserve sufficienti per procedere all'arrotondamento per eccesso.

Per effetto di quanto sopra, l'Amministratore Unico riepiloga i risultati cui da luogo la conversione secondo le modalità sopra proposte:

- il socio unico Federazione di Parma del Partito Democratico della Sinistra, già titolare di una quota pari a L.30.000.000, risulterà titolare di una quota pari ed Euro 15.300,00;
- quindi il capitale sociale, già pari a L.30.000.000 risulterà complessivamente pari ad Euro 15.300,00;
- poiché l'importo di Euro 15.300,00, moltiplicato per il tasso fisso di conversione 1.936,27, è pari a L.29.624.931 ciò comporta, rispetto all'attuale ammontare del capitale sociale pari a L.30.000.000, una diminuzione del capitale sociale dovuto all'arrotondamento per difetto ed un'accantonamento a Riserva Legale pari a L.375.069.

Conseguentemente alla conversione l'articolo 5 dello Statuto sociale viene modificato nel seguente nuovo testo:

“

CAPITALE

Art. 5) – Il capitale sociale è fissato in € 15.300 (euro quindicimilatrecento)

John Mark Barberis

suddiviso in quote di L.1.000 (lire mille) o multiple di L.1.000 (lire mille).

In caso di aumento del capitale sociale, ai soci è riservato l'esercizio del diritto di opzione in proporzione all'ammontare delle rispettive quote alla data della deliberazione di aumento. Il diritto di opzione non esercitato da alcuno dei soci si consolida – nella porporzione suddetta – in quei soci che intendono esercitare tale diritto.”

L'Amministratore Unico si assume la responsabilità di procedere agli adempimenti di legge depositando per l'iscrizione nel Registro delle Imprese la presente delibera ed il nuovo testo dello Statuto sociale e di procedere alle relative annotazioni nel Libro Soci.

Delle deliberazioni assunte in data odierna l'Amministratore Unico riferirà infine all'Assemblea nel corso della prossima adunanza.

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta viene tolta, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presente verbale è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, del D.Lgs.213/98, trattandosi di deliberazione adottata all'esclusivo fine della conversione del capitale sociale in Euro.

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Borlenghi Gian Maria)

